



COMUNE DI BONARCADO

Provincia di Oristano

Corso Italia, 140 - Tel. 0783 569017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 2 del 22/03/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 18:15, centro sociale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito in Seduta O P di Prima, nelle persone dei Sigg.

Pinna Francesco	SINDACO	P
Pippia Loredana	CONSIGLIERE COMUNALE	P
Mura Raimondo	CONSIGLIERE COMUNALE	P
Pes Giovanni	CONSIGLIERE COMUNALE	P
Sanna Mariangela	CONSIGLIERE COMUNALE	P
Ortu Ivana	CONSIGLIERE COMUNALE	P
Sassu Michele	CONSIGLIERE COMUNALE	P
Piras Mario	CONSIGLIERE COMUNALE	A
Delogu Salvatore	CONSIGLIERE COMUNALE	A
Sanna Antonella	CONSIGLIERE COMUNALE	P
Madeddu Emanuela	CONSIGLIERE COMUNALE	P
Piredda Stefania	CONSIGLIERE COMUNALE	P
Piras Salvatore	CONSIGLIERE COMUNALE	A

risultano presenti n.10 e assenti n. 3

Assiste il Segretario Comunale Matteo Manca

Presiede l'adunanza il Sign. Francesco Pinna in qualità di Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639 -704, legge 27.12.2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:
- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti TARI, destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili TASI, destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai Comuni;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

Visti:

- l'art. 52, comma 1 del D. Lgs 446/97, secondo il quale i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l'art. 1, comma 682 della Legge n. 147/2013 nel quale si stabilisce che con Regolamento, da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D Lgs 446/97, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione della Tassa sui rifiuti - TARI, concernente tra l'altro, i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Esaminato l'Allegato schema di Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti - TARI, costituito da n. 40 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ritenuto di doverlo approvare;

Richiamato l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che differisce al 31 marzo 2021, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

Visti inoltre:

- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: *"...A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360."*;
- l'art. 13, comma-15 ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...)"*.

Acquisito agli atti il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione economico - finanziaria, rilasciato con verbale n. 37 in data 19.03.2021 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000 e acquisito al protocollo al n. 1463 del 22.03.2021

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Tanto premesso e considerato, visto l'allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

Con votazione palese resa nei modi di legge, n. 7 favorevoli, n. 3 astenuti (Sanna A., Madeddu E., Piredda S.) n. 0 contrari;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, di approvare il "*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI*", composto di n. 40 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

- 1) di dare atto che il presente regolamento ha effetto, ai sensi dell'art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, dal 1 gennaio 2021;
- 2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione ed il Regolamento allegato, al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27/12/2019;

Con votazione palese resa nei modi di legge, n. 7 favorevoli, n. 3 astenuti (Sanna A., Madeddu E., Piredda S.) n. 0 contrari di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del TUEL - D.Lvo n. 267/2000 e s.m.i.



COMUNE DI BONARCADO

Provincia di Oristano

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 del 22/03/2021

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO
IL SINDACO
FRANCESCO PINNA**

**FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTEO MANCA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Comune di Bonarcado
Provincia di Oristano

Regolamento per la disciplina della
Tassa sui Rifiuti - TARI

**Approvato con
delibera del
Consiglio
Comunale n. del
2021**

INDICE

	DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI	
Art. 1 -	<i>Presupposto</i>	<i>Pag.3</i>
Art. 2 -	<i>Definizione di rifiuto</i>	<i>Pag.3/4</i>
Art. 3 -	<i>Soggetti passivi</i>	<i>Pag.5</i>
Art. 4 -	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	<i>Pag.5</i>
Art. 5 -	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	<i>Pag.5</i>
Art. 6 -	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>	<i>Pag.6</i>
Art. 7 -	<i>Produzione di rifiuti speciali – riduzioni superficiali</i>	<i>Pag.7</i>
Art. 8 -	<i>Rifiuti speciali avviati al riciclo in modo autonomo</i>	<i>Pag.8</i>
Art. 9 -	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>	<i>Pag.8</i>
Art. 10 -	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	<i>Pag.9</i>
Art. 11 -	<i>Copertura dei costi del servizio rifiuti</i>	<i>Pag.9</i>
Art. 12 -	<i>Piano finanziario</i>	<i>Pag.10</i>
Art. 13 -	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>	<i>Pag.11</i>
Art. 14 -	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	<i>Pag.12</i>
Art. 15 -	<i>Determinazione numero occupanti utenze domestiche</i>	<i>Pag.12</i>
Art. 16 -	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	<i>Pag.13</i>
Art. 17 -	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	<i>Pag.14</i>
Art. 18 -	<i>Obbligazione tributaria</i>	<i>Pag.14</i>
Art. 19 -	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	<i>Pag.15</i>
Art. 20 -	<i>Zone non servite</i>	<i>Pag.15</i>
Art. 21 -	<i>Riduzioni ed esenzioni per utenze domestiche e non domestiche</i>	<i>Pag.15/6</i>
Art. 22	<i>Riduzione per particolari situazioni</i>	<i>Pag.16</i>
Art. 23 -	<i>Altre agevolazioni</i>	<i>Pag.16</i>
Art. 24 -	<i>Cumulo di riduzioni</i>	<i>Pag.17</i>
Art. 25 -	<i>Tributo giornaliero</i>	<i>Pag.17</i>
Art. 26 -	<i>Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambiente - TEFA -</i>	<i>Pag.18</i>
Art. 27 -	<i>Riscossione</i>	<i>Pag.18</i>
Art. 28 -	<i>Dichiarazione</i>	<i>Pag.19</i>
Art. 29 -	<i>Rimborsi e compensazione</i>	<i>Pag.20</i>
Art. 30 -	<i>Funzionario responsabile</i>	<i>Pag.21</i>
Art. 31	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	<i>Pag.21</i>
Art. 32 -	<i>Sanzioni ed interessi</i>	<i>Pag.22</i>
Art. 33 -	<i>Accertamento con adesione</i>	<i>Pag.22</i>
Art. 34 -	<i>Riscossione coattiva</i>	<i>Pag.23</i>
Art. 35 -	<i>Importi minimi</i>	<i>Pag.23</i>
Art. 36 -	<i>Sospensione e dilazione di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	<i>Pag.23</i>

Art.37 -	<i>Trattamento dei dati personali</i>	<i>Pag.24</i>
Art. 38 -	<i>Norma di rinvio</i>	<i>Pag.24</i>
Art. 39 -	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	<i>Pag.24</i>
Art. 40 -	<i>Clausola di adeguamento</i>	<i>Pag.24</i>
Allegato	<i>Rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche</i>	<i>Pag.25/6</i>
Allegato	<i>Categorie di utenze non domestiche</i>	<i>Pag.27</i>
Allegato	<i>Tabelle A1 e A2</i>	<i>Pag.28</i>
Allegato	<i>Tabelle B1 e B2</i>	<i>Pag.29/3</i>

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 1 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 2 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 2 DEFINIZIONE DI RIFIUTO

Si definisce "rifiuto", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett a) del d. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi".

Sono "rifiuti urbani" i rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter), del D. Lgs n. 116 del 03 settembre 2020 (che ha modificato l'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152):

1. I rifiuti domestici, indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L - quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies al D. Lgs n. 152/2006;

3.i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4.i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5.i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli da cui ai punti 3, 4 e 5;

b quater) " rifiuti da costruzione e demolizione" i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;

b quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b) ter rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione della responsabilità in materia di gestione rifiuti tra gli attori pubblici e privati;

b sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione";

Sono “rifiuti speciali” ai sensi del comma 3 dell’art. 184 del D.Lgs. 152/2006:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali (se diversi da quelli di cui al comma 2 D. lgs 152/2006);

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali(se diversi da quelli di cui al comma 2 D. lgs 152/2006);

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali (se diversi da quelli di cui al comma 2 D. lgs 152/2006);

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio (se diversi da quelli di cui al comma 2 D. lgs 152/2006);

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);

i) i veicoli fuori uso.

ART. 3 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 4 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 5 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
 - Utenze domestiche
 - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del

provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
- d) Locali ed aree interessati da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 6

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in

vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile tramite l'inserimento di questo dato nell'avviso di pagamento che verrà inviato ai fini del pagamento del tributo.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

4. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 3 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 7.

ART. 7

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. E' onere del contribuente dichiarare le superfici produttive di rifiuti speciali.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Laboratori fotografici ed eliografici	20%
Lavanderie a secco	20%
Elettrauto e gommisti	30%
Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie e lavorazioni lapidei	30%
Attività manifatturiere con superfici adibite a verniciatura galvanotecnici e ceramiche	30%
Autocarrozzerie e autofficine	30%
Lattonieri, carpenteria metallica, lavorazione della plastica e meccanica in genere	35%
Laboratori odontotecnici	40%
Falegnamerie	30%
Ambulatori veterinari	30%
Ambulatori medici e dentistici	30%
Caseificio	30%
Frantoio oleario	30%
Casi non previsti si applica l'attività più rispondente	20%
Casi ove non sia agevolmente applicabile il	2%

3. L'esenzione di superficie di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo previa presentazione della dichiarazione e di idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). La documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato deve essere presentata entro il 31 Gennaio di ciascun anno.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo.
5. Il tributo non si applica ai locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

ART. 8

RIFIUTI SPECIALI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati i rifiuti speciali, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità degli stessi, determinata secondo le modalità dei commi seguenti. Tale riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti speciali effettivamente avviata al recupero nel corso dell'anno solare e i quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione KD per la specifica categoria indicati. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30% della quota variabile del tributo.
2. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo copia dei formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o copia del modello unico di denuncia (MUD) comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti.
3. Le riduzioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

ART. 9

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 13 del presente regolamento.
3. Le tariffe, sono predisposte ed aggiornate secondo quanto previsto dalla delibera ARERA n. 443/2019;

4. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 10 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 11 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.

3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999.

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

8. i costi e le tariffe sono stabiliti secondo criteri uniformi previsti dal Metodo Tariffe Rifiuti - MTR - di cui alla Delibera ARERA n. 443/2019 e successive modifiche ed integrazioni;

9. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART. 12

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147 e secondo quanto stabilito da ARERA - autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con la delibera n. 443 del 31.10.2019, che ha approvato il nuovo metodo per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (MTR), a partire dall'anno 2020.
2. Il Comune, a seguito delle direttive ARERA, assume le vesti di Ente territorialmente competente a validare e determinare il PEF (Se non istituito o funzionante l'Egato - E' l'Ente di Governo degli ATO (Ambiti Territoriali Ottimali), alla cui costituzione devono provvedere le Regioni).
3. Per la redazione del PEF, ARERA, ha previsto che i diversi gestori del ciclo integrato dei rifiuti, trasmettano i Piani Economici Finanziari "grezzi" e dei corrispettivi, all'Ente Territorialmente competente (ETC), se presente, altrimenti al Comune. Questo predispone il PEF integrale e lo valida, per poi trasmetterlo all'Autorità che approva le predisposizioni tariffarie deliberate, con o senza modificazioni;
4. Il piano finanziario "grezzo" è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti, entro il termine di 60 gg antecedenti la data prevista per l'approvazione del bilancio preventivo.
5. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio Comunale, con allegata la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario, che certifica la completezza, veridicità e congruità dei dati e le informazioni utilizzate per l'elaborazione del Piano Economico Finanziario.
6. Il piano finanziario, redatto secondo i dettami di ARERA, è accompagnato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante (Appendice 3) attestante:
 - ❖ la veridicità dei dati, le informazioni e la documentazione trasmessi ad ARERA, rilevanti ai fini tariffari, sono completi e veritieri;
 - ❖ la corrispondenza tra le informazioni e i dati di natura patrimoniale, economica e finanziaria trasmessi ad ARERA, con i valori contenuti nelle fonti contabili obbligatorie, tenute ai sensi di legge, del Gestore del Servizio integrato gestione dei rifiuti o dei singoli servizi che lo compongono;
 - ❖ che il titolo autorizzatorio sulla base del quale si sta fornendo il servizio integrato di gestione dei rifiuti o dei singoli servizi che lo compongono, è conforme alla normativa vigente;
7. il piano finanziario comprende i seguenti costi di gestione e di investimento per i rifiuti:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
8. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
9. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

ART. 13

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento

Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Il Consiglio Comunale determina annualmente le tariffe entro il termine fissato dalle norme previste per l'approvazione del bilancio di previsione, restando la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.

2. Le tariffe del tributo sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999.

3. Le tariffe del tributo sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti (tabella 2), riportate nelle tabelle successive (Allegati A e B). Ai fini della ripartizione tra le utenze domestiche e quelle non domestiche dell'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa del tributo, il Consiglio può stabilire una agevolazione alle utenze domestiche, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.

4. Le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

5. Le tariffe sono determinate annualmente dall'organo competente, così come individuato dalle norme vigenti, entro il termine di approvazione stabilito dalla legge, sulla base del piano finanziario predisposto dalla ditta appaltatrice del servizio raccolta rifiuti, completato, secondo il MTR - Metodo Tariffario Tributi, stabilito da ARERA, con i costi sostenuti dal Comune.

6. Le tariffe vengono determinate avvalendosi dei dati degli utenti come risultanti dai dati più aggiornati in possesso dal Comune, all'atto della predisposizione delle tariffe stesse. Per tutte le variazioni avvenute nel corso dell'anno vengono comunque utilizzate le tariffe stabilite per l'anno in corso, fatta salva l'introduzione da parte del Comune di variazioni retroattive delle tariffe da utilizzarsi per la quantificazione del tributo dovuto per l'intero anno.

7. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente comma deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio, discriminati in base alla loro classificazione economica.

8. Ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata deliberazione, le tariffe in vigore si intendono confermate anche per l'anno successivo.

9. Nell'ipotesi in cui il Comune non dovesse approvare nei termini di legge il Piano finanziario annuale, ovvero non dovesse provvedere ad adeguare le tariffe per le utenze, il regolare svolgimento del servizio dovrà comunque essere garantito da parte del gestore.

10. Qualora, nel corso dell'anno, comprovati eventi imprevedibili e contingenti, non dipendenti dal Comune e/o dal gestore, determinassero minori entrate ovvero un costo di gestione del servizio superiore a quello preventivato in sede di determinazione delle tariffe, tali da non consentire l'integrale copertura del costo del servizio ai sensi delle norme vigenti, il Comune, previa verifica con l'ente gestore del servizio dell'esistenza di eventuali economie nella gestione del servizio, che possano evitare la modifica tariffaria, potrà

provvedere a modificare le tariffe entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, con proprio provvedimento motivato, ai sensi dell'art.54, comma 1 bis D.lgs. 446/1997, con richiesta di conguaglio a carico dei soggetti obbligati al pagamento.

11. La modifica tariffaria non ha comunque effetto retroattivo, salva diversa disposizione di legge che preveda la possibilità di attribuire efficacia retroattiva alle tariffe approvate in corso d'anno, successivamente all'approvazione del bilancio preventivo.

ART. 14

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per la formazione delle tariffe per le utenze domestiche trovano applicazione l'art. 5 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, nonché l'allegato 1 al detto D.P.R.

2. La parte fissa della tariffa per le utenze domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, il numero degli occupanti ($Ka(n)$) e la superficie dei locali occupati o condotti, tenendo conto soprattutto dei nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.

3. La parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è invece determinata, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, in relazione alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza, determinata applicando un coefficiente di adattamento ($Kb(n)$) in funzione del numero degli occupanti di ogni utenza

4. I coefficienti di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 sono determinati dal Consiglio Comunale, in sede di approvazione delle tariffe, nel rispetto dei limiti di cui all'allegato A al presente regolamento.

5. Qualora non siano presenti adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa del tributo, sono tuttavia ripartiti nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione del Piano finanziario e delle tariffe del tributo sui rifiuti.

ART. 15

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli componenti il nucleo familiare.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 28, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune, risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a. anziano dimorante in casa di riposo;
 - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro fuori dal Comune di Bonarcado e che, per tali motivi, dimora per un periodo superiore a 6 mesi in altro Comune Italiano o estero. Tali soggetti dovranno autocertificare, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, la condizione che dà diritto all'esenzione
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 27 del presente regolamento. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari a uno (1).
5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel comune, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione dei soggetti fisici che occupano l'immobile e la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.
6. Nel caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, ove il conduttore dell'immobile non vi abbia acquisito la residenza, l'obbligo di presentazione della dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli occupanti incombe in via solidale sul proprietario e/o titolare di diritto reale sull'immobile, in quanto soggetto passivo d'imposta, e sul conduttore dello stesso immobile.

ART. 16

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per la formazione delle tariffe per le utenze non domestiche, trovano applicazione l'art. 6 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni, nonché l'allegato 1 al detto D.P.R.
2. La parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999.
3. La parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è invece determinata, secondo quanto previsto al punto 4.4 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999.
4. I coefficienti di cui alle tabelle 3 e 4 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 sono determinati dal Consiglio Comunale, in sede di approvazione delle tariffe, nel rispetto dei limiti di cui all'allegato B al presente regolamento.
5. Le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali.
6. Qualora non siano presenti adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa del tributo, sono tuttavia ripartiti nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione del Piano finanziario e delle tariffe del tributo sui rifiuti.

ART. 17
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi. Il criterio della tariffa unica può essere disatteso ove il contribuente dichiara la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni, in tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso.
4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ART. 18
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo, producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla

presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 28.

ART. 19 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 %.

ART. 20 ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 100 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del:

- a. 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1000 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
- b. 70% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 1000 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile) ma inferiore a 2000 metri lineari;
- c. 80% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 2000 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile).

4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 21 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 21 RIDUZIONI ED ESENZIONI PER UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

- a) è accordata una riduzione della TARI del 66,66% (2/3) per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, ai sensi dell'art. 1, comma 48 della Legge n. 178/2020. Il beneficio vale solo per i titolari di pensione maturata in regime di convenzione

internazionale, cioè con periodi contributivi lavorati all'estero (non può essere applicata a cittadini italiani titolari di una pensione esclusivamente italiana, che si trasferiscono all'estero per ragioni di convenienza fiscale).

- b) è accordata una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 30%, per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta, in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per lo smaltimento tramite soggetti terzi autorizzati, di rifiuti che non rientrano nel servizio di raccolta differenziata pubblica.

Le riduzioni di cui alle lettere a) b) sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale contestualmente all'atto di approvazione delle tariffe entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento; in assenza di approvazione le riduzioni non trovano applicazione.

1. Salvo quanto previsto al precedente art. 19, l'interruzione temporanea del servizio di gestione di raccolta e smaltimento dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti, non comporta riduzioni o esenzioni del tributo dovuto.

3. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 22

RIDUZIONI SITUAZIONI PARTICOLARI

Possono essere accordate riduzioni a seguito di finanziamenti straordinari, provenienti da altri Enti, da coprire con fondi iscritti in Bilancio, per particolari situazioni di carattere economico e sociale.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 23

ALTRE AGEVOLAZIONI

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n.147 sono esenti dal tributo le seguenti fattispecie:

- A. Gli edifici adibiti a qualsiasi culto, comprese le relative pertinenze destinate a finalità istituzionali (vengono compresi i locali adibiti alle attività di oratorio e all'insegnamento della religione), con esclusione, in ogni caso, degli eventuali annessi locali ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

- B. I locali utilizzati per lo svolgimento della propria attività da parte delle Associazioni di volontariato aventi utilità sociale, senza fini di lucro e riconosciute ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

Le esenzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 24 CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di 2, scelte tra quelle più favorevoli.

ART. 25 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 26
TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE
DELL'AMBIENTE - TEFA

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale - TEFA - di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504, che dispone che lo stesso è riscosso unitamente alla Tassa sui Rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, comma 639, delle Legge 27.1.2013, n. 147;.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. per gli anni d'imposta 2021 e successivi, gli importi dovuti a titolo di TEFA interessi e sanzioni, sono versati dai contribuenti, secondo quanto indicato dai Comuni, distintamente dagli importi dovuti a titolo di TARI, utilizzando i codici tributo istituiti dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 18 gennaio 2021.
4. il TEFA è riversato alla Provincia, dalla Struttura di Gestione di Agenzia delle Entrate, al netto della commissione spettante al Comune nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse.

ART. 27
RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali e tramite la piattaforma PAGOPA.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale TEFA, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
3. l'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti i dati e le informazioni previste dalla Delibera ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 e tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000;
4. ai sensi dell'art. 4.1 il Gestore /Comune è tenuto ad inviare agli utenti un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente, di ricevere il documento medesimo, in formato elettronico.
5. il documento di riscossione deve contenere specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate aventi cadenza stabilita da apposito provvedimento annuale del Consiglio Comunale. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 10,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, come indicato nel successivo art. 31, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi legali.

ART. 28 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel precedente articolo 60. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata *a/r* o *a mezzo fax*, allegando fotocopia del documento d'identità, *o posta elettronica o PEC*. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, dalla data della ricevuta di consegna tramite la posta elettronica o PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. (Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti).
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
- Utenze domestiche
- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d. Numero degli occupanti i locali;
 - e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
 - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ART. 29 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al Comune per qualsiasi tributo comunale. Ai fini dell'applicazione dell'istituto della compensazione il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento, apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione. L'istanza di compensazione deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo. Il funzionario responsabile del

tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 30 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 31 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato (polizia urbana, personale dell'ufficio tributi e dell'ufficio tecnico), dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento esecutivo, ai sensi della Legge n. 160/2019, commi da n. 792 a 795, motivato in rettifica o d'ufficio, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'atto di accertamento diventa esecutivo, trascorso il tempo utile per la proposizione del ricorso (60 giorni), ai sensi dell'art. 1, commi dal 784 al 815 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

5. L'atto di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo..

6. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o altre modalità previste dalle norme vigenti.

7. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 32 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 27, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 33 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla TARI, l'istituto dell'accertamento con adesione, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

ART. 34 RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 30, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 35 IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 10,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 36 SOSPENSIONE E DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali.
2. La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.
3. Il funzionario responsabile può eccezionalmente consentire, su richiesta del contribuente che si trova in comprovate difficoltà di ordine economico o per eventi straordinari, la rateazione dei pagamenti delle somme dovute per annualità arretrate, liquidate e accertate dal Comune, secondo le seguenti massime rateazioni:
 - da 200 a 1.500 euro fino a 8 rate mensili;
 - oltre 1.500 euro fino a 12 rate mensili;
 - oltre 2.500 euro fino a 18 rate mensili;
4. Coloro che intendono presentare domanda ai sensi del comma precedente devono far pervenire all'ufficio tributi apposita richiesta adeguatamente motivata, a pena di inammissibilità, almeno dieci giorni prima del termine di scadenza dei pagamenti. Il provvedimento di rateizzazione o il suo diniego devono essere comunicati agli interessati entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.
5. Il versamento della prima rata deve avvenire entro il termine di scadenza previsto per il pagamento nel provvedimento di contestazione; sugli importi delle restanti rate, sono dovuti gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Qualora le somme da rateizzare superino i 2.500 euro sarà eventualmente richiesta la presentazione di idonea garanzia fideiussoria.
6. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
7. Nel caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente di due rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione nonché dall'eventuale riduzione a un quarto delle sanzioni se prevista, e deve provvedere al pagamento del debito residuo in un'unica soluzione entro 30

giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. In mancanza l'importo dovuto sarà iscritto nel ruolo coattivo con l'addebito degli ulteriori interessi maturati.

8. Le dilazioni di pagamento disciplinate dal comma 3 del presente articolo, possono essere concesse soltanto nel caso in cui non siano già iniziate le procedure esecutive a seguito della notifica del ruolo coattivo ovvero dell'ingiunzione di pagamento.
9. Di disporre, limitatamente alle entrate riscosse tramite ruoli volontari presi in carico dall'Agente per la Riscossione, che l'Agente effettui, a favore dei contribuenti interessati, la ripartizione del pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo per tributi volontari stabilendo che il tasso da applicare al periodo di rateazione è il tasso applicato per le tassazioni erariali, e di autorizzarlo pertanto a concedere rateazioni sui ruoli comunali volontari.

ART. 37 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 38 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 39 ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2021

Art. 40 – Clausola di adeguamento

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO 1

Rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche:

Possono essere ammessi allo smaltimento in impianti di discarica per urbani se rispettano le seguenti condizioni, i rifiuti che: ***abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati di seguito, a titolo esemplificativo:***

"imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
frammenti e manufatti di vimini ed i sughero,
paglia e prodotti di paglia;
scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
feltri e tessuti non tessuti;
pelle e simil-pelle;
gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2 del terzo comma, D.P.R. n. 915/1982;
imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
moquettes, linoleum, tappezzeria, pavimenti e rivestimenti in genere;
materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
nastri abrasivi;
cavi e materiale elettrico in genere;
pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;

scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stadio liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimentari deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;

scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure etc), anche da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);

residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi".

Sono rifiuti speciali, ai sensi dell'art.2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n.254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n.833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti di ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
- rifiuti ingombranti;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- pannolini pediatrici e i pannoloni;
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO 2

Categorie di utenze non domestiche che producono rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2:

Numero categoria	<i>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>
01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02	Campeggi, distributori carburanti
03	Stabilimenti balneari
04	Esposizioni, autosaloni
05	Alberghi con ristorante
06	Alberghi senza ristorante
07	Case di cura e riposo
08	Uffici, agenzie
09	Banche ed istituti di credito, studi professionali
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club

ALLEGATO A

Tabella A1- Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Comuni con popolazione < 5.000 abitanti	
Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare
	Sud
1	0,75
2	0,88
3	1,00
4	1,08
5	1,11
6 o più	1,10

Tabella A2 - Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Comuni			
Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare		
	minimo	massimo	medio
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

ALLEGATO B

Tabella B1- Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

Attività per comuni fino a 5000 abitanti		Kc Coefficiente potenziale produzione	
		Sud	
		min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,29	0,52
2	Campeggi, distributori carburanti	0,44	0,74
3	Stabilimenti balneari	0,66	0,75
4	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,52
5	Alberghi con ristorante	1,01	1,55
6	Alberghi senza ristorante	0,85	0,99
7	Case di cura e riposo	0,89	1,20
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,90	1,05
9	Banche ed istituti di credito	0,44	0,63
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,94	1,16
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,02	1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,78	1,06
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	1,45
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,41	0,86
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,67	0,95
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,54	8,18
17	Bar, caffè, pasticceria	4,38	6,32
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,57	2,80
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,14	3,02
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,34	10,88
21	Discoteche, night club	1,02	1,75

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di utenza.

Tabella B2 - Intervalli di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche **Attività per comuni fino a 5000 abitanti**

Attività per comuni fino a 5000 abitanti		Kd Coefficiente produzione Kg/m ² anno	
		Sud	
		min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,54	4,55
2	Campeggi, distributori carburanti	3,83	6,50
3	Stabilimenti balneari	5,80	6,64
4	Esposizioni, autosaloni	2,97	4,55
5	Alberghi con ristorante	8,91	13,64
6	Alberghi senza ristorante	7,51	8,70
7	Case di cura e riposo	7,80	10,54
8	Uffici, agenzie, studi professionali	7,89	9,26
9	Banche ed istituti di credito	3,90	5,51
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	8,24	10,21
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,98	13,34
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	6,85	9,34
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,98	12,75
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,62	7,53
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	5,91	8,34
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	48,74	71,99
17	Bar, caffè, pasticceria	38,50	55,61
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5,00	24,68
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	18,80	26,55
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,00	95,75
21	Discoteche, night club	8,95	15,43

